

Penale Sent. Sez. 6 Num. 9136 Anno 2019

Presidente: PAOLONI GIACOMO

Relatore: VILLONI ORLANDO

Data Udiienza: 31/01/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Pallaoro Marcello, n. Trento 10.11.1956

avverso la sentenza n. 62 /18 Corte di Appello di Trento del 21/02/2018

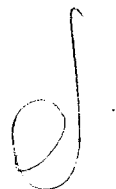
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;

udita la relazione del consigliere, O. Villoni;

sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr. M. Dall'Olio, che ha concluso per l'inammissibilità;

sentiti i difensori del ricorrente, avv. Stefano Ravelli e avv. Giampiero Mattei, che riportandosi ai motivi di ricorso, hanno insistito per l'accoglimento

RITENUTO IN FATTO



1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Trento ha confermato quella del Tribunale di Trento di condanna di Marcello Pallaoro in ordine al delitto di concorso in peculato (artt. 110, 117, 314 cod. pen.), previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis, comma 1 cod. pen. per aver ritenuto il fatto di speciale tenuità.

La fattispecie riguarda l'acquisto da parte dell'imputato di beni per l'importo complessivo di poco più € 2.500,00 dietro presentazione di buoni d'ordinazione emessi dal Centro Servizi Culturali Santa Chiara (ente pubblico economico della Provincia Autonoma di Trento nel settore dell'organizzazione di spettacoli), presso cui era stato per un certo periodo distaccato dalla Provincia e a favore del quale aveva successivamente prestato, in orario libero dal servizio, attività di consulenza, in nero secondo i giudici di merito e in maniera del tutto lecita secondo il ricorrente, maturando dei crediti per l'attività svolta.

La dinamica dei fatti, come ora ricostruita nelle sue linee essenziali, è assolutamente pacifica, divergendo evidentemente le valutazioni dei giudici di merito rispetto alla prospettazione difensiva.

Sostiene la sentenza impugnata, in senso conforme a quella del Tribunale, che l'assenza di un quadro normativo formale definito entro il quale il Pallaoro aveva svolto l'attività di consulenza (mancanza di formale autorizzazione da parte della Provincia, assenza anche di un'autorizzazione verbale, inosservanza della procedura prevista dalla legislazione provinciale per l'autorizzazione dell'incarico extra servizio) rende poco credibile la prospettazione difensiva secondo cui i buoni di acquisto costituivano il pagamento, sebbene in forma inusuale, delle prestazioni svolte in favore del Centro dopo il proprio rientro in servizio presso la Provincia.

Secondo i giudici di merito, inoltre, l'emissione dei buoni ha vincolato l'ente pubblico emittente, nei cui confronti è stata emessa fattura per il prezzo dei beni acquistati, pagati dunque con disponibilità economiche dell'ente stesso e come tali insuscettibili di essere considerati appartenenti all'imputato e nella sua personale e immediata disponibilità, configurandosi, dunque, pienamente il delitto di peculato sotto il profilo tanto oggettivo che soggettivo.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato Pallaoro che deduce i motivi di seguito riportati ai sensi dell'art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

2.1 Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento materiale del delitto di peculato e manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione.

In estrema sintesi, secondo il ricorrente la vicenda – come anzidetto pacifica nei suoi risvolti di fatto – può al massimo integrare un questione di carattere

91

disciplinare, essendo indiscutibile il dato dell'avvenuta prestazione di attività professionale in favore del Centro Servizi e il conseguente debito di quest'ultimo nei propri confronti per l'attività prestata in veste di professionista.

Ai fini dell'integrazione del delitto di peculato, infatti, i beni devono essere non solo nella disponibilità dell'ente ma anche e soprattutto dell'agente in senso penalistico: nella vicenda il ricorrente non ha, però assunto né svolto alcuna veste pubblica né i buoni di acquisto potevano investirlo di poteri di rappresentanza dell'ente né tanto meno erano giuridicamente idonei a vincolare l'ente stesso così da farlo divenire parte di un contratto; detto altrimenti, i buoni hanno avuto l'unica funzione di consentire l'acquisto di beni in favore del ricorrente e non dell'ente pubblico, stante l'indiscutibile esistenza di un credito vantato verso il Centro Servizi.

2.2 Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato.

2.3 Mancanza di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 314 e 640 cod. pen. con riferimento all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla mancata derubricazione, invocata in via subordinata e residuale, dello stesso nell'ipotesi di truffa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. L'inquadramento della fattispecie - come più volte ripetuto pacifica nei suoi connotati di fatto - nella figura di reato di peculato costituisce, ad avviso del Collegio, il portato di un errore di qualificazione giuridica commesso dai giudici di merito.

In estrema sintesi, risulta dalla stessa sentenza impugnata che l'arch. Pallaoro, dopo essere stato distaccato per un certo lasso temporale dalla Provincia Autonoma di Trento presso il Centro Servizi Culturali Santa Chiara (ente economico della stessa Provincia) e dopo aver fatto rientro presso l'ente di provenienza, continuò a prestare la propria attività di consulenza, in orario libero dal servizio, a favore del Centro in vista dell'organizzazione e dell'allestimento di eventi culturali, maturando a tale titolo dei crediti per l'attività svolta.

E' importante, infatti, nuovamente sottolineare - atteso che da nessun passaggio della sentenza impugnata è dato desumere elementi probatori di segno contrario - che questa e non altra è stata la causale delle utilità che il ricorrente ha conseguito dal Centro Servizi, mediante la ricezione e l'utilizzo di buoni per l'acquisto di beni presso un negozio di articoli elettronici.

Pacifico l'assunto iniziale, non riveste, pertanto, alcun significato ai fini della corretta qualificazione *in iure* della vicenda, stabilire se la prestazione di quella attività di natura chiaramente professionale sia avvenuta o meno nel rispetto delle regole e delle procedure dettate dalla Provincia Autonoma per i propri dipendenti.

La violazione di tali procedure - dai giudici di merito ritenuta, con dovizia di argomentazioni, come effettivamente avvenuta - può, infatti, eventualmente dare luogo a conseguenze di carattere disciplinare ma non esplica alcuna rilevanza al fine precipuo della verifica giudiziale, consistente nel dare risposta al quesito se la condotta ascritta al ricorrente possa o meno astrattamente integrare il delitto di peculato.

Al quesito va data risposta recisamente negativa.

Come ha correttamente rilevato la difesa del ricorrente, per la consumazione del delitto di peculato è, invero, necessario che i beni siano caduti nella disponibilità giuridica dell'agente in senso penalistico, il quale, nella condotta di appropriazione, deve avere ricoperto la veste di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, approfittando della posizione funzionale al fine di procedere alla interversione del possesso dei beni o del denaro di cui già era in grado di disporre in forza dell'esplicazione dei compiti e dei doveri di rilevanza pubblicistica.

Nulla di tutto questo è avvenuto nel caso in esame.

Non essendo emersi elementi probatori atti a dimostrare il carattere fittizio dell'attività professionale svolta ed essendo, pertanto, indiscutibile il ricorrente avesse a tale titolo maturato crediti nei confronti del Centro Servizi, i buoni di acquisto che gli sono stati rilasciati non hanno costituito altro che la remunerazione per lo svolgimento di quella attività.

Il ricorrente non ha, dunque, agito in veste né di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio bensì di privato prestatore d'opera professionale, con la stringente conseguenza di non avere mai avuto precedente disponibilità dei beni acquistati mediante la spendita dei buoni d'ordinazione né tanto meno tali buoni erano suscettibili di investirlo di poteri di rappresentanza dell'ente che li aveva emessi.

In maniera dirimente, inoltre, in termini generali va osservato che il denaro o i beni di cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abbiano il possesso così da poterne disporre in senso materiale e/o giuridico a fini di successiva

appropriazione, restano sempre parte del patrimonio della pubblica amministrazione, dell'ente pubblico (da ultimo, v. Sez. 6, n. 21314 del 05/04/2018, Prospero, Rv. 272949 in fattispecie di dipendente di Poste Italiane SpA) o dell'Erario (Sez. 6, sent. n. 20132 del 11/03/2015, Varchetta, Rv. 263547; Sez. 6, sent. n. 33879 del 10/06/2015, Manzi, non mass.; Sez. 6, sent. n. 37329/18 RG del 15/01/2019, Cinotti, non mass. tutte in fattispecie di notai riguardo a somme versate dai clienti per il pagamento delle imposte; Sez. 6, sent. n. 46235 del 21/09/2016, Froio, Rv. 268127 in fattispecie di dipendenti di società privata incaricata della riscossione di tributi pubblici; Sez. 6, sent. n. 45082 del 01/10/2015, Marrocco, Rv. 265342 in fattispecie di gestore di agenzia pratiche automobilistiche autorizzata alla riscossione di tasse regionali), avendone in tutti i casi indicati l'agente conseguito la disponibilità per ragioni di servizio o per posizione professionale e non *intuitu personae*.

Tornando alla vicenda in esame, con i ricordati buoni di ordinazione il ricorrente ha acquistato beni a saldo (parziale) delle spettanze economiche, agendo da soggetto privato e percettore per giusta causa degli emolumenti maturati e versatigli con tale pur inconsueta modalità.

Sarebbe stato, infine, utile ai fini di una ancor più precisa definizione dei termini della complessiva fattispecie, se la sentenza impugnata avesse dedicato maggiore spazio al profilo delle modalità di esplicazione del concorso nel reato - ipotizzato dal PM e sostanzialmente ritenuto dai giudici di merito con la pronuncia in separato giudizio - da parte della Dirigente del Centro Servizi, Detassis Marisa, la cui sorte processuale resta a questo Collegio ignota, ma la Corte di merito ha ritenuto di dedicare alla posizione di detta concorrente appena un rigo (pag. 11) della motivazione, senza fornire indicazioni più concrete.

3. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato, per le regioni tutte sopra esposte, non sussiste.

P. Q. M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso, 31/01/2019

— / /

DEPOSITATO IN CANCELLERIA